

2-bis 3, 4, 5, 11 » e come il resto dell'articolo.

Onorevole di Sant'Onofrio, mi pare che il suo emendamento sia compreso nella nuova dizione.

DI SANT'ONOFRIO. Comprendo l'impazienza della Camera; ma, poichè con l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro ci siamo messi d'accordo, desidero sapere da lui se accetta in parte l'emendamento da me proposto. In questo modo risparmio alla Camera un discorso sui danni gravissimi, che il terremoto ha arrecato alla provincia di Messina, ed in ispecie alla disgraziata isola di Stromboli, colpita al pari della Calabria, e che poi è stata assolutamente esclusa dai benefici accordati a questa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

CODACCI-PISANELLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il nuovo articolo concordato esaudisce completamente le domande formulate ieri dall'onorevole Di Sant'Onofrio. Si esclude solo il numero 3, che egli aveva posteriormente compreso nella sua proposta. E poichè il fine, cui si mira, è quello di soccorrere soltanto i comuni della provincia di Messina, che ebbero danni uguali a quelli della Calabria, si sono aggiunte dopo la parola *comuni* le altre *danneggiati dal terremoto*. Così sarà difeso l'erario, e resterà escluso che il Governo possa concedere lo stesso trattamento ad altri comuni della provincia di Messina.

L'onorevole Di Sant'Onofrio ieri non chiedeva di più; quindi confido che rimarrà soddisfatto.

DI SANT'ONOFRIO. Dunque è incluso numero 11?

CODACCI-PISANELLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'11 è incluso: resta fuori il numero 3.

DI SANT'ONOFRIO. Allora va bene.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 93 nella nuova dizione della quale ho dato lettura.

(È approvato).

Viene ora un articolo aggiuntivo 93-bis proposto dal Ministero.

« Il Governo è autorizzato a stipulare una convenzione con l'amministrazione della fondazione scolastica Pezzullo in provincia di Cosenza, da approvarsi per decreto reale, per l'iscrizione in bilancio di un fondo da erogarsi per borse di studio, secondo le Ta-

vole di fondazione ed a norma del regio decreto 11 luglio 1877, n. MDCLIII (serie 2ª), e per la cessione allo Stato del palazzo Borgia, appartenente alla stessa fondazione, sito in Roma in piazza S. Pietro in Vincoli ».

L'onorevole Fera era iscritto a parlare su questo articolo.

FERA. Io mi era iscritto per parlare sopra questo articolo come era formulato prima. Ora accetto la nuova edizione e rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo articolo 93-bis.

(È approvato).

Art. 94:

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato il regolamento per la esecuzione di essa, da approvare con decreto reale promosso dai ministri dell'agricoltura, industria e commercio, del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. È stata fatta una omissione. Dove dice « decreto reale promosso dai ministri dell'agricoltura, industria e commercio, ecc. » deve dire « dai ministri dell'interno, dell'agricoltura, ecc. » come nell'articolo stampato.

PRESIDENTE. Con questa modificazione pongo a partito l'articolo 94.

(È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi. Il primo è quello degli onorevoli Paniè e Daneo:

« Le facilitazioni concesse dalla presente legge ai comuni per la formazione di piani regolatori, per le espropriazioni, per la costruzione e manutenzione di strade e opere pubbliche e per la fornitura di acque potabili possono essere estese con decreto reale ai Corpi morali che per iscopo di beneficenza si propongano la costruzione di nuovi abitati nel territorio dei comuni danneggiati dal terremoto ».

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo e la Commissione accettano questo articolo.

PANIÈ. Ed io ringrazio per l'accettazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questo articolo aggiuntivo.

(È approvato).